



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 15/05/2020

OGGETTO: OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità a li vello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;

Visti il decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all'art.3 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste le indicazioni emanate dal Ministero della Salute, con nota di protocollo 11285 in data 01/04/2020, che, al punto G, stabiliscono la chiusura al pubblico dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali n. 14 in data 7/4/2020 e n. 16 in data 14/04/2020 con le quale si disponeva la chiusura al pubblico del cimitero comunale a seguito delle disposizioni normative ivi indicate e successivamente la proroga della chiusura sino al 03/05/2020;

Richiamata infine la successiva ordinanza sindacale n. 18 del 30 aprile 2020, con la quale era stata prorogata ulteriormente la chiusura del cimitero comunale fino al giorno 17 maggio 2020;

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con particolare riferimento all'art.1 comma 1 lettera d), secondo cui “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati.”

Ritenuto opportuno provvedere alla riapertura del cimitero comunale a partire da lunedì 18 maggio 2020, nel rispetto ed in attuazione delle sopra citate disposizioni normative;

ORDINA

1) La riapertura al pubblico del cimitero comunale a far data da lunedì 18 maggio 2020 con i seguenti orari; dalle ore 08.30 fino alle ore 18.30 tutti i giorni della settimana.

2) Di mantenere chiuso al pubblico l'ingresso posto in Via Dei Mille, permettendo l'ingresso e l'uscita dal solo ingresso principale di Via San Francesco, opportunamente regolamentato;

3) Di autorizzare l'ingresso delle persone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni imposte dalla vigente normativa ed in particolare:

- Obbligo di indossare sempre la mascherina a protezione di naso e bocca;
- divieto di assembramento sia all'esterno sia all'interno dell'area cimiteriale;
- obbligo di indossare i guanti in caso di utilizzo delle attrezzature messe a disposizione del pubblico (a titolo esemplificativo, scope, innaffiatori, fontanelle, servizi igienici ecc.);
- Obbligo di indossare i guanti durante le operazioni di manutenzione delle tombe e smaltimento dei rifiuti negli appositi contenitori;

DISPONE

La predisposizione di idonea segnaletica o cartellonistica in loco al fine di rendere note le prescrizioni ed i divieti imposti dalla presente ordinanza.

La predisposizione di idonei percorsi separati in ingresso ed in uscita, debitamente segnalati, eventualmente tramite posizionamento di transenne o analoghi dispositivi.

Di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge;

Copia della presente ordinanza sarà altresì trasmessa agli uffici comunali competenti per via telematica e alla Prefettura MB, Questura MB, Comando provinciale Carabinieri, Comando provinciale Guardia di Finanza, Comando stazione Carabinieri di Villasanta.

Le Forze di Polizia sono incaricate di dare attuazione alla presente disposizione.

AVVERTE CHE

L'ingresso potrà essere contingentato e presidiato, durante i primi giorni di riapertura, da personale del Comune di Villasanta, affiancato da volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana che potranno controllare, tramite idonea strumentazione, la temperatura corporea, inibendo l'ingresso a coloro la cui temperatura risulti uguale o superiore a 37.5° C, con invito agli stessi a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare prontamente il proprio medico curante.

Il mancato rispetto della presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Luca Ornago